

## **DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI**

La presente Direttiva disciplina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 - "Utilizzo di strutture pubbliche" del vigente Regolamento ex art. 12 della Legge 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.38/2000 e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di individuare i criteri funzionali all'assegnazione, su base convenzionale, di immobili o parti di essi a favore di Enti, Associazioni, Gruppi, Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e o ivi operanti con iniziative mirate a promuovere lo sviluppo della Comunità locale nei seguenti ambiti: sociale, educazione e cultura, sport e tempo libero, ambiente.

La presente Direttiva si applica in tutti i casi di concessione di beni immobili, destinati ad Enti, Associazioni e Gruppi di cui sopra, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile o del patrimonio di Società partecipate in modo prevalente dal Comune. In tal caso il Comune si farà carico di concordare con la Società partecipata la differenza tra il canone di mercato e il canone agevolato.

L'utilizzo dei beni immobili dati in concessione può essere in forma esclusiva oppure in forma promiscua tra più soggetti. Essa può essere agevolata o gratuita.

### **□ Concessione AGEVOLATA di beni immobili in uso PROMISCUO:**

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle di utenza sono a carico del beneficiario (a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono e similari). I pagamenti delle spese vengono assolti mediante il versamento di un contributo quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno solare precedente in rapporto ai

millesimi occupati e al tempo di utilizzo, oppure, qualora ciò non sia possibile, in modo forfetario. Il pagamento avverrà entro il 30 giugno di ogni anno.

□ Concessione AGEVOLATA di beni immobili in uso ESCLUSIVO:

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle di utenza sono a carico del beneficiario (a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono e similari). I pagamenti delle spese vengono assolti mediante il pagamento delle bollette intestate direttamente al beneficiario. La disponibilità in uso esclusivo del bene immobile è soggetta al pagamento di un canone di € 10,00 / mq che l'Associazione corrisponderà al Comune di Castellanza entro il 30 giugno di ogni anno.

□ Concessione GRATUITA di beni immobili in uso ESCLUSIVO:

La concessione GRATUITA di beni immobili può essere assegnata ad Associazioni che svolgono attività o servizi di carattere sociale in quanto operano nei vari campi in cui si manifesta il disagio sociale, in particolare con attività per i minori, gli anziani, i disabili. La concessione gratuita comporta il solo pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e quelle di utenza che sono a carico del beneficiario (a titolo esemplificativo: energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono e similari). I pagamenti delle spese vengono assolti mediante il pagamento delle bollette intestate direttamente al beneficiario.

Il canone potrà essere sgravato fino al massimo del valore dell'affitto nel caso in cui il beneficiario si faccia carico dell'ordinaria manutenzione di spazi e aree pubbliche non strettamente pertinenti l'immobile concesso, nonché nel caso di svolgimento di servizi a favore della cittadinanza e/o del Comune.

I lavori predetti devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale ed essere collaudati per ottenere lo sgravio del canone di affitto.

I servizi predetti devono essere preventivamente autorizzati da Responsabile del Settore interessato e quantificati economicamente.

Per tutte le forme di concessione, le spese di carattere straordinario, le migliorie o addizioni sono a carico del Comune o del concessionario secondo la ripartizione e le modalità indicate nell'atto di concessione.

I lavori di cui al comma precedente non previsti nell'atto di concessione, potranno essere eseguiti dal concessionario qualora il loro importo non superi € 10.000,00. A fronte delle spese sostenute e appositamente documentate potrà essere riconosciuto un contributo previa risoluzione della Giunta Comunale.

Tutti i lavori, sia quelli previsti nell'atto di concessione, sia quelli di cui al comma precedente, potranno essere eseguiti soltanto previa autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico comunale che procederà al collaudo degli stessi.

I criteri di cui alla presente Direttiva si applicano a partire dalla stipula delle nuove concessioni.

Nel caso in cui la differenza tra quanto pagato prima della presente Direttiva e quanto pagato successivamente superi € 5.000,00, per il primo anno di applicazione della presente Direttiva non verrà richiesta al beneficiario la quota del canone.